

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 18**

Riunione del 16 gennaio 2013

**14.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- PATRÌ GABRIEL – ARBITRO**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
 - Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
 - Avv. Andrea Ordine - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione al seguente capo di incolpazione regolarmente contestato: **PATRI' Gabriel**, *per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 13 e 16 Statuto Fipav, 46 Reg. Struttura Tecnica e 2 R.A.T. FIPAV postato sulla bacheca facebook del gruppo arbitri di Catania un commento diffamatorio nei confronti dei vertici arbitrali regionali della Sicilia, accusati di "non essere persone" ma solo "profittatori" e, quindi, di agire in violazione dei doveri istituzionali, nonchè per aver minacciato platealmente il Commissario Regionale Arbitri Sicilia di querela nell'ipotesi di sanzione disciplinare a suo carico. Contestate le aggravanti di cui alla lettera C) e F) dell'art. 49 Reg. Giur."*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 16 Gennaio 2013.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione da ogni attività federale per mesi tre per il Prati;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpato anche in sede di riunione;

Premesso che

- A seguito di esposto presentato dal Presidente del Comitato Provinciale FIPAV Catania, la Procura Federale procedeva all'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'odierno incolpato per aver l'arbitro Gabriel Patrì espresso affermazioni lesive degli organi federali regionali a mezzo del social network Facebook e per aver minacciato di sporgere denunce qualora il Patrì fosse stato sanzionato disciplinarmente;
- i fatti in contestazione non solo non sono stati oggetto di contestazione, ma, candidamente ammessi dal sig. Patrì, appaiono provati *per tabulas*;

- per tali motivi appare opportuno sanzionare il comportamento del tesserato seppur con le precisazioni che seguono;
- per quanto attiene l'appellativo di "profittatori" rivolto a mezzo del social network Facebook agli Organi federali regionali, tale epiteto lede indubbiamente la dignità ed il decoro dell'intera classe dirigente, minando il prestigio di tutta la FIPAV instillando il dubbio di mancanza di trasparenza e della presenza di non meglio specificati vantaggi di cui "profittare" in seno ai vertici del Comitato regionale;
- in relazione, invece, alle asserite minacce di rivolgersi all'Autorità statale in caso di sopravvenuta sanzione disciplinare appare opportuno, innanzitutto, contestualizzare tale affermazioni e, poi, valutarne l'effettiva portata disciplinarmente rilevante;
- il Patrì, infatti, se pur con non commendevole tono polemico, in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal Commissario Regionale, ha fornito a mezzo mail, solo al

proprio diretto interlocutore, la propria versione dell'accaduto avvertendo, come detto, con toni e frasi dettate evidentemente – attesa anche la tempistica quasi immediata di invio - più dall'impeto che dal raziocinio, che sarebbe stato disposto a tutelare i propri diritti in qualsiasi sede;

- dal complessivo tenore della missiva non emergono, dunque, gli estremi per configurare un ulteriore illecito disciplinare anche alla luce della circostanza che non costituisce danno ingiusto la "minaccia" di far valere un proprio diritto;
- in tal modo argomentando, rispetto al capo di incolpazione regolarmente contestato, si deve affermare la piena responsabilità in capo all'incolpato Patrì solo per aver illegittimamente apostrofato i componenti dell'Organismo regionale;
- in ogni caso, la sanzione afflittiva deve essere comminata tenendo conto del contegno, anche processuale, tenuto dall'incolpato che, oltre ad aver ammesso le proprie responsabilità, si è scusato per l'accaduto non solo in sede di riunione, ma anche, in una fase temporale antecedente, con l'invio di una missiva indirizzata all'Ufficio della Procura Federale, al Presidente Regionale e al Presidente Provinciale di appartenenza nella quale il prevenuto manifestava il proprio pentimento rinnovando le proprie scuse per l'increscioso episodio occorso.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Gabriel Patrì la sanzione dell'ammonizione con diffida.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai



Roma 31-01-2013